



Incentivo: Fondo reddito energetico

In cosa consiste l'agevolazione fiscale

Il Reddito Energetico Nazionale è un finanziamento in conto capitale finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico, di potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella titolarità di nuclei familiari in condizione di disagio economico, con l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili. Il GSE è il soggetto gestore del "Fondo Nazionale Reddito Energetico", istituito con il Decreto Ministeriale 8 agosto 2023 (DM REN).

Le domande possono essere presentate dal 5 luglio 2024 fino a disponibilità di risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

Soggetti ammissibili

Possono accedere al Reddito Energetico le persone fisiche aventi i seguenti requisiti:

- appartenenza a nucleo familiare con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- titolarità di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l'impianto fotovoltaico per cui si richiede l'accesso all'agevolazione;
- essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare. Si precisa che tale requisito potrà essere posseduto anche da un altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.

Le domande di accesso alle agevolazioni previste dal "Fondo Nazionale Reddito Energetico" devono essere inviate al GSE da parte del Soggetto Beneficiario, eventualmente con il supporto del Soggetto Realizzatore, cioè colui che realizza l'impianto e che riceve il contributo in conto capitale.

I Soggetti Realizzatori sono le imprese installatrici di impianti fotovoltaici. Si ricorda che i Soggetti Realizzatori devono essere in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici.

Per poter ottenere il contributo, è necessario che le unità immobiliari su cui saranno installati gli impianti fotovoltaici siano di residenza anagrafica del nucleo familiare ai fini ISEE al momento della presentazione



Con il contributo di



Strategia di Transizione Climatica

Incentivo: Fondo reddito energetico

della richiesta di accesso al beneficio. Sono ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.

Spese ammissibili

Le risorse finanziarie rese disponibili per gli anni 2024 e 2025 sono complessivamente pari a 200 milioni di euro, e, per ciascuna annualità, così ripartite:

- 80 milioni di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- 20 milioni di euro alle restanti Regioni o Province Autonome.

Il “Fondo Nazionale Reddito Energetico” consente quindi a coloro che presentano domanda, cioè i Soggetti Beneficiari, di realizzare impianti fotovoltaici e utilizzare l’energia prodotta per l’autoconsumo. L’eventuale quota di energia eccedente, prodotta e non autoconsumata dal cittadino, è resa disponibile per 20 anni al GSE, che la utilizzerà per finanziare il “Fondo Nazionale Reddito Energetico”.

Il “Fondo Nazionale Reddito Energetico” può essere alimentato mediante un versamento volontario da parte di Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, altri enti e organismi pubblici e organizzazioni no-profit, ma anche con risorse derivanti dalla programmazione di fondi strutturali e di investimento europei.

CONTATTI

unfilonaturale.it
sportello.energia@comune.brescia.it

Ultimo aggiornamento: giugno 2024



Con il contributo di



Strategia di Transizione Climatica